

Cassazione. L'astensione dura sempre 5 mesi

Non si può ridurre l'indennità di maternità

Giampiero Falasca

Se la lavoratrice madre dimentica di presentare il certificato medico per proseguire il lavoro durante l'ottavo mese di gravidanza, l'Inps è comunque tenuto a pagare l'**indennità di maternità** per un periodo complessivo di 5 mesi (che va dal mese precedente al parto e finisce il quarto mese successivo all'evento), non potendo pretendere di ridurre di una mensilità la durata complessiva del periodo di copertura economica spettante alla dipendente.

La Cassazione decide in maniera molto perentoria (sentenza 10180 del 20 marzo 2013) una controversia insorta tra l'istituto di previdenza e una lavoratrice. Ai sensi del Testo unico maternità e paternità le lavoratrici gestanti devono obbligatoriamente assentarsi dal lavoro per un periodo che va dai 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto sino alla fine del terzo mese successivo alla nascita effettiva del bambino (cosiddetta astensione obbligatoria).

È però possibile prolungare il lavoro sino all'ottavo mese di gravidanza, fruendo di un mese di astensione in più nel periodo successivo al parto. La prosecuzione del lavoro è concessa solo in presenza di un parere positivo del servizio sanitario nazionale e del medico aziendale competente, che devono attestare l'assenza di rischi. Una volta autorizzata la prosecuzione dell'attività, il datore di lavoro non eroga più la retribuzione e l'Inps paga l'indennità di maternità.

Nel caso deciso dalla Corte di cassazione la donna, giunta all'ottavo mese di gravidanza, aveva continuato a lavorare, pur non avendo presentato la certificazione medica necessaria, e l'Inps aveva rifiutato di pagare l'indennità per il periodo successivo al terzo mese dopo la nascita. In pratica, l'Istituto aveva inteso addebitare alla donna la mancata presentazione del certificato, rifiutando di riconoscere il diritto ad applicare il congedo flessibile.

Tale decisione, secondo la Corte, non poteva essere adottata, in quanto non è possibile ipotizzare alcuna conseguenza di carattere sanzionatorio a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela prevista dalla leg-

dennità di maternità. La sentenza si conclude con un'osservazione molto dura a carico dell'istituto di previdenza: viene affermato che la riduzione dell'indennità di maternità operata dall'Inps non ha fondamento legislativo, e si risolve in una sanzione a carico del lavoratore, estranea alle regole e alle finalità delle norme che tutelano la maternità.

LA DECISIONE

Niente penalizzazioni alla dipendente che non presenta il certificato per lavorare nell'ottavo mese di gravidanza

ge, ma non delle sanzioni. La Corte ricorda che il periodo di 5 mesi di astensione (e il diritto a percepire il pagamento dell'indennità sostitutiva della retribuzione dall'Inps) è sottratto alla disponibilità delle parti; pertanto, la mancata presentazione del certificato non può mai avere come conseguenza una riduzione del periodo di copertura dell'in-